

**Data inserimento** 02/02/2001

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE**

### SOMMARIO

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Disponibilità dei posteggi

#### CAPO II – SUDDIVISIONE DELL'AREA DEL MERCATO

- Art. 5 Individuazione dell'area destinata al mercato
- Art. 6 Suddivisione dell'area di mercato
- Art. 7 Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori
- Art. 8 Aree riservate ai battitori e automarket

#### CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO – CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

- Art. 9 Superficie dei posteggi
- Art. 10 Delimitazione dei posteggi
- Art. 11 Calendario annuale
- Art. 12 Orario
- Art. 13 Spostamento della giornata di fiera o di mercato

#### CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

- Art. 14 Autorizzazione commerciale – Posteggio
- Art. 15 Bando di assegnazione
- Art. 16 Domanda di concessione
- Art. 17 Formazione della graduatoria dei richiedenti
- Art. 18 Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato
- Art. 19 Trasferimento della concessione di posteggio
- Art. 20 Validità' della graduatoria
- Art. 21 Assegnazione dei posteggi
- Art. 22 Subingresso nella concessione del posteggio
- Art. 23 Posteggi su aree private
- Art. 24 Posteggi in occasione di fiere mercato o sagre o altre riunioni straordinarie di persone
- Art. 25 Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti
- Art. 26 Canone di posteggio
- Art. 27 Tassa di occupazione di suolo pubblico
- Art. 28 Registro degli ambulanti frequentanti il mercato

## CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

- Art. 29 Affissione del documento identificativo
- Art. 30 Posteggi – Banchi di vendita
- Art. 31 Controllo igienico-sanitario
- Art. 32 Pubblicità dei prezzi
- Art. 33 Divieto di pubblicità
- Art. 34 Transito e stazionamento dei veicoli

## CAPO VI – SANZIONI

- Art. 35 Sanzioni
- Art. 36 Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 37 Revoca della concessione del posteggio

## CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38 Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi
- Art. 39 Pubblicità del Regolamento
- Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 41 Norma di rinvio

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi **nelle fiere e nel mercato settimanale del giovedì** la cui area viene individuata nel successivo art. 5. L'area delle fiere e' individuata nelle relative delibere di istituzione.
2. Il mercato e le fiere sono riservati ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.
3. Nel caso che il mercato e una fiera coincidano con la stessa giornata si effettuerà la fiera.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione per il mercato e le fiere di cui all'art. 1, conformemente alla disciplina prevista:
  - dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina, valida per il settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15.3.1997, n. 59;
  - dalla legge regionale n. 26 del 04.10.1999, recante: "Norme ed indirizzi per il settore del commercio";

---

#### D. Lgs. 114/98 art. 28:

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a persone regolarmente costituite secondo secondo le norme vigenti.

### Art. 3 Definizioni

Ai fine del presente regolamento si intendono:

- **per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private della quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera.

### Art. 4 Disponibilità dei posteggi

1. Presso il competente ufficio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune.
2. In mancanza il responsabile del servizio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

## CAPO II – SUDDIVISIONE DELL'AREA DEL MERCATO

### Art. 5 Individuazione dell'area destinata al mercato

1. L'area destinata al mercato viene individuata nelle seguenti vie e piazze:
    - Piazza IV Novembre
    - Piazza G. Leopardi
    - Via del Maestro di Staffolo
    - Via Lacellotti
- ed ha la superficie complessiva individuata nell'allegata planimetria (allegato A).

### Art. 6 Suddivisione dell'area di mercato

1. L'area di mercato non viene suddivisa in settori merceologici. Sono riservati n. 2 posteggi per i prodotti alimentari in locali di proprietà comunale siti in Via Lancellotti n. 1, dotati di allaccio all'energia elettrica, alla rete idrica e fognaria.
2. Gli operatori che usufruiscono dei 2 posteggi coperti riservati ai prodotti

- alimentari possono porre in vendita solo tali prodotti.  
2. Il provvedimento di concessione del posteggio indicherà il settore.

#### Art. 7

Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori

- 1) Nell'area di mercato, come indicato nella pianta planimetrica (allegato A), sono riservati:
- a) N. 3 posteggi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, 59. La qualità di agricoltore e' provata mediante il certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve anche attestare l'ampiezza della superficie utilizzata;
  - b) N. 1 posteggio ali artigiani (anche espositori) di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante : "Legge quadro per l'artigianato".

#### Art. 8

Aree riservate ai battitori e automarkets

1. Data la modesta entità del mercato non vengono riservate delle aree per i battitori e automarkets.

### CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO – CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

#### Art. 9

Superficie dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### Art. 10

Delimitazione dei posteggi

1. I posteggi di ciascun settore del mercato, di cui al precedente art. 6, saranno delimitati con le dimensioni e nei limiti contenuti nella allegata planimetria (allegato B).

#### Art. 11

Calendario annuale

1. Il mercato osserverà il seguente calendario annuale:  
- DAL 01.01 AL 31.12 TUTTI I GIOVEDI'  
2. Le fiere sono svolte nei giorni e nelle ore previste dalle relative delibere di istituzione.

#### Art. 12

Orario

1. Il Comune determina, nella apposita deliberazione da adottare ai sensi e con i

criteri di cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 26 del 04.10.1999, anche l'orario di vendita nel mercato.

2. I giorni o gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio.
3. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4. Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

#### Art. 13

##### Spostamento della giornata di fiera o di mercato

1. Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento della data di svolgimento della fiera o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione con Legge n. 26 del 04.10.1999.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo pretorio.

#### CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

#### Art. 14

##### Autorizzazione commerciale – Posteggio

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998, da diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se possibile, o, in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.
3. Chi sia già titolare di autorizzazione che intenda ottenere altri posteggi in altri mercati deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

#### Art. 15

##### Bando di assegnazione

1. La Regione, sulla base dei dati ricevuti dal Comune ed ai sensi dell'art. 29, comma n. 2, della Legge Regionale n. 26 del 04.10.1999, pubblica nel bollettino ufficiale della regione (B.U.R.) apposito bando contenente:
  - a) l'elenco, ripartito per comune, dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
  - b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune la domanda corredata dalla relativa documentazione;
  - c) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria che, comunque, non potrà superare i 60 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);
  - d) il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione della stessa;
  - e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

#### Art. 16

##### Domanda di concessione

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere posteggi devono fare domanda in carta legale, inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano, al Sindaco esclusivamente su moduli appositamente forniti dall'Ufficio del commercio. Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
  - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/1998;
  - c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
  - d) il settore o i settori merceologici;
  - e) di non essere in possesso di nessuna concessione di posteggio nello stesso mercato.
2. La concessione del posteggio ha durata di anni 10 e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

#### Art. 17

##### Formazione della graduatoria dei richiedenti

1. Il competente ufficio comunale, appena scaduto il termine previsto dal bando regionale per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori omogenei come individuati dal precedente art. 6 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta e nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) Assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti sul mercato sulla base di:
  - 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
  - 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - 4) istanza presentata da imprenditrici donne;
- b) assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del d.m. 4 giugno 1993, n. 248, art. 19, punto 4 sulla base di:
  - 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
  - 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - 4) istanza presentata da imprenditrici donne;
- c) assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio sulla base di:
  - 1) maggior numero di presenze effettive nell'ambito del mercato;
  - 2) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato
  - 3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso fino ad un massimo di 6 posteggi,
  - 4) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- 5) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  - 6) istanza presentata da imprenditrici donne.
- d) assegnazione dei posteggi in caso di nuovi mercati sulla base di:

- 1) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
  - 2) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso fino ad un massimo di 6 posteggi, con priorità all'operatore con il minor numero di posteggi;
  - 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - 4) istanza presentata da imprenditrici donne.
2. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere avverrà secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 27 della L.R. n. 26 del 04.10.1999.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nelle aree di mercato avverrà secondo le seguenti priorità:
- maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
  - maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato;
  - agricoltori più giovani;
  - imprenditrici donne.

#### Art. 18

##### Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato

1. L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi, per le fiere, entro un ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita e, per i mercati, entro venti minuti, perde il diritto, per la giornata interessata, al posteggio ed è considerato assente.
2. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente dal personale addetto, entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'art. 12, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera di cui trattasi. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.
3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box chiuso o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
4. Non è ammesso partecipare alla spunta nel mercato o nella fiera in cui l'operatore sia già titolare di posteggio.
5. Non è ammesso partecipare alla spunta nel mercato all'operatore che sia titolare esclusivamente di autorizzazione amministrativa rilasciata da altra regione.

#### Art. 19

##### Trasferimento della concessione di posteggio

1. Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
2. In caso di più richieste di trasferimento verrà formata una graduatoria secondo i criteri previsti dall'art. 17, comma 1., lettera a).

#### Art. 20

##### Validità' della graduatoria

1. Le graduatorie di cui all'art. 17 e all'art. 19 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio con le stesse procedure adottate per la loro redazione;
2. Le graduatorie di cui al precedente comma, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
3. Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta comunale che, con apposita deliberazione, deciderà entro i 15 giorni successivi;
4. Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria;
5. La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

#### Art. 21

##### Assegnazione dei posteggi

1. In esecuzione delle graduatorie, di cui ai precedenti articoli 17 e 19, gli interessati saranno convocati, con almeno 15 giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, il Funzionario responsabile, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio alla ditta successiva in graduatoria.

#### Art. 22

##### Subingresso nella concessione del posteggio

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/1998.
2. Il trasferimento di cui al comma precedente deve avvenire secondo le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 32 della Legge regionale del 04.10.1999, n. 26.

#### Art. 23

##### Posteggi su aree private

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che richiedono sull'area offerta.

#### Art. 24

##### Posteggi in occasione di fiere mercato o sagre o altre riunioni straordinarie di persone

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. n. 26/1999, in occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Funzionario responsabile può concedere autorizzazioni temporanee, per una o più specializzazioni merceologiche o anche settori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente avverrà secondo e nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito dei posti predisposti per la manifestazione (fiera, sagra, mercato o altra riunione straordinaria di persone);
  - b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro

- delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

#### Art. 25

##### Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti

1. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.

#### Art. 26

##### Canone di posteggio

1. I canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati sono determinati dal Comune nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale.
2. Per canone di concessione dei posteggi si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.
3. L'incremento degli oneri relativi al suolo pubblico non può superare, dopo il primo anno di applicazione, l'indice programmato di inflazione.
4. Nel Comune di Staffolo, zona montana e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del d.lgs. 114/1998 e dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 26 del 04.10.1999, è esente.

#### Art. 27

##### Tassa di occupazione di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per i mercati o fiere organizzati direttamente dal Comune per la promozione della propria immagine e per l'incremento delle presenze turistiche, salvo che non sia diversamente stabilito, le tasse e i canoni non si applicheranno in quanto il Comune è lo stesso ente impositore.

#### Art. 28

##### Registro degli ambulanti frequentanti il mercato

1. L'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio con l'indicazione del settore merceologico, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione e delle presenze.
2. In un altro registro o in una sezione a parte di quello di cui al comma precedente, sono annotati gli operatori per le assegnazioni temporanee.

### CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

#### Art. 29

##### Affissione del documento identificativo

1. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di

esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario , gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore merceologico nonché del numero distintivo del posteggio.

2. Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio e, per il settore alimentare, anche il libretto sanitario.

#### Art. 30

##### Posteggi – Banchi di vendita

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, semprechè siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli degli operatori purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
6. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.
7. Le attrezzature di vendita relative ai posteggi possono essere allestite nell'ora antecedente l'orario stabilito per l'inizio delle vendite e devono essere rimosse entro l'ora successiva al termine.
8. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato o della fiera, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appostiti contenitori.

#### Art. 31

##### Controllo igienico-sanitario

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità e attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza (\*).
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza (\*).
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le

caratteristiche di cui al comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza (\*) del Ministero della sanità.
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

\*Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000 (G.U. N. 56 08.03.2000) e successive modificazioni e integrazioni

#### Art. 32

##### Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### Art. 33

##### Divieto di pubblicità

1. E' fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.
2. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
3. I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. E' consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario per la vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è fatto obbligo di usare le cuffie.

#### Art. 34

##### Transito e stazionamento dei veicoli

1. E' tassativamente vietato il transito dei veicoli nelle aree del mercato o della fiera in orario di attività. Le ore in cui vige il divieto e le eventuali esenzioni, saranno adeguatamente segnalate secondo le modalità previste dal Codice della Strada.
2. E' consentito il transito nell'area del mercato o della fiera dei veicoli degli operatori del mercato che trasportano le merci e le attrezzature fino ad un'ora dopo l'inizio delle attività di vendita e non prima di un'ora dalla loro fine.
1. Lo stazionamento dei veicoli degli operatori del mercato nei posteggi è sempre consentito salvo che non sia espressamente vietato nella relativa concessione o nella delibera di istituzione del mercato.

### CAPO VI – SANZIONI

Art. 35  
Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto per l'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, del d.lgs. 114/1998, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, salvo che non sia diversamente ed espressamente stabilito dalle norme statali, regionali o dal presente regolamento, è punito, come previsto dall'art. 29, comma secondo, del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 33, del presente regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 12.000 a L. 1.000.000 applicata con i criteri progressivi di cui alla seguente tabella:

1a violazione	L. 50.000
2a violazione	L. 100.000
3a violazione	L. 200.000
4a violazione	L. 500.000
5a violazione	L.1.000.000
4. In caso di particolare gravita' o di recidiva il Funzionario responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per l'accertamento e la riscossione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nel capo I della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36  
Decadenza della concessione del posteggio

1. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi (massimo 17 assenze), salvo il caso per malattia, gravidanza, servizio militare o gravi calamita' naturali (neve o vento forte), comporta la decadenza della concessione di posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio dell'attività stagionale il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza della concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'ufficio commercio.
2. Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della Legge 241/1990, all'interessato che sarà invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di quindici giorni.

Art. 37  
Revoca della concessione del posteggio

1. Il Funzionario responsabile può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

## CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 38

#### Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, possono essere stabiliti anche per la localizzazione dei posteggi ai sensi dell'art. 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998.
2. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

### Art. 39

#### Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 40

#### Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO)

### Art. 41

#### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.